

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Orléans (Francia) il 6 dicembre 2012 — LCL Le Crédit Lyonnais, SA/Fesih Kallhan**

(Causa C-565/12)

(2013/C 38/20)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Tribunal d'instance d'Orléans

#### Parti

Ricorrente: LCL Le Crédit Lyonnais, SA

Convenuto: Fesih Kallhan

#### Questione pregiudiziale

Se l'esigenza di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, prevista dall'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori<sup>(1)</sup> e che abroga la direttiva 87/102/CEE, in caso di inadempimento, da parte dei creditori, degli obblighi sanciti dalla direttiva, osti all'esistenza di norme che permettono al creditore, sanzionato con la decadenza dal suo diritto agli interessi come previsto dalla legislazione francese, di beneficiare, dopo la pronuncia della sanzione, di interessi esigibili automaticamente a un tasso legale maggiorato di cinque punti due mesi dopo una decisione giudiziaria esecutiva, sulle somme ancora dovute dal consumatore.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) il 6 dicembre 2012 — SIA «Greencarrier Freight Services Latvia»/Valsts iepēmumu dienests**

(Causa C-571/12)

(2013/C 38/21)

Lingua processuale: il lettone

#### Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

#### Parti

Ricorrente: SIA «Greencarrier Freight Services Latvia»

Resistente: Valsts iepēmumu dienests

#### Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92<sup>(1)</sup>, possa essere interpretato nel senso che permette di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione a merci comprese in dichiarazioni precedenti, che non sono state oggetto di detta visita parziale, ma che erano state dichiarate con il medesimo codice della nomenclatura combinata, provenivano dallo stesso produttore e, in base alle informazioni sulla denominazione e la composizione delle merci contenute nei certificati del suddetto produttore, erano identiche alle merci comprese nella dichiarazione con riferimento alla quale è stato effettuato il prelievo di campioni ai fini della visita parziale.

In altre parole:

Se la nozione di «dichiarazione» di cui all'articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, comprenda anche le dichiarazioni relative a partite di cui non siano stati prelevati campioni a fini di controllo, ma in cui siano state dichiarate merci identiche (le merci vengono dichiarate con gli stessi numeri di codice della nomenclatura combinata, provengono dal medesimo produttore e nei certificati del produttore risultano avere lo stesso contenuto e la stessa denominazione delle merci ispezionate).

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia possibile estendere i risultati di una visita parziale di merci ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92 alle dichiarazioni in relazione alle quali, per ragioni oggettive, il dichiarante non abbia potuto chiedere una visita supplementare ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, non essendo la possibile presentare le merci ai fini della visita, conformemente all'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento medesimo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

**Ricorso proposto il 6 dicembre 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi**

(Causa C-572/12)

(2013/C 38/22)

Lingua processuale: l'olandese

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, E. Manhaeve, A. Tokár, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

#### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2009/81/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresný súd vo Svidníku — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché degli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Contratto di credito al consumo — Esecuzione forzata di una sentenza arbitrale — Domanda d'intervento di un'associazione per la tutela dei diritti dei consumatori nel procedimento esecutivo — Normativa nazionale che non prevede la possibilità di un intervento dei terzi — Possibilità per il giudice nazionale di ammettere un siffatto intervento

**Dispositivo**

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 di tale direttiva, letti in combinato disposto con gli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale non è ammesso l'intervento di un'associazione per la tutela dei consumatori a sostegno di un determinato consumatore, in un procedimento di esecuzione, avviato contro quest'ultimo, di un lodo arbitrale definitivo.

(<sup>1</sup>) GU C 46 del 16.2.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-571/12) (<sup>1</sup>)

(Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 70, paragrafo 1, e 78 — Dichiarazioni in dogana — Visita parziale delle merci — Prelievo di campioni — Codice errato — Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo — Controllo a posteriori — Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci)

(2014/C 112/11)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākās tiesas Senāts

**Parti**

Ricorrente: Greencarrier Freight Services Latvia SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'articolo 70, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Applicazione dei risultati di visite parziali delle merci incluse nelle dichiarazioni doganali a merci identiche incluse in altre dichiarazioni — Ammissibilità di una prassi siffatta delle autorità doganali — Verifica a posteriori — Estensione dei risultati delle visite a dichiarazioni che non possono essere più controllate

**Dispositivo**

L'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un'unica dichiarazione, quando tali merci siano controllate dall'autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da parte di quest'ultima dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità, in circostanze come quelle del procedimento principale, di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.

Per contro, l'articolo 78 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che consente all'autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(<sup>1</sup>) GU C 38 del 9.2.2013.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers**

(Causa C-588/12) (<sup>1</sup>)

(Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausole 1 e 2, punto 4 — Congedo parentale a tempo parziale — Licenziamento del lavoratore senza motivo grave o adeguato — Indennità forfettaria di tutela per fruizione di un congedo parentale — Base di calcolo dell'indennità)

(2014/C 112/12)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Arbeidshof te Antwerpen

**Parti**

Ricorrente: Lyreco Belgium NV

Convenuta: Sophie Rogiers

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen — Belgio — Interpretazione delle clausole 1 e 2, punto 4, dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996 (GU L 145, pag. 4) — Congedo parentale a tempo parziale — Riduzione delle prestazioni — Licenziamento del lavoratore prima della fine del periodo del congedo parentale, in mancanza di motivo grave — Metodo di calcolo dell'importo dell'indennità di licenziamento

**Dispositivo**

La clausola 2, punto 4, dell'accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell'allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, esaminata alla luce tanto degli obiettivi perseguiti da tale accordo quadro quanto del punto 6 della medesima clausola, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l'indennità forfettaria di tutela dovuta ad un lavoratore che fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, in caso di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, senza motivo grave o adeguato, del contratto di tale lavoratore assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia determinata sulla base della retribuzione diminuita percepita da quest'ultimo alla data del suo licenziamento.

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 16.3.2013.